

Green Pass: nuove regole dal 1 febbraio 2022

Ricordiamo che, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, **DA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022 sarà necessario essere in possesso di Green Pass BASE** (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) **per accedere a:**

pubblici uffici - servizi postali, bancari e finanziari - attività commerciali, ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.

Per quanto concerne le **attività commerciali**, il DPCM del 21.1.2022 dispone che **NON SERVIRA' il Green Pass per accedere a:**

- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
- Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
- Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

CENTRI COMMERCIALI

Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito accedere **SENZA Green Pass** SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base.

Ricordiamo inoltre che, **IN ZONA ARANCIONE**, nei giorni festivi e prefestivi, **l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito SOLO con GREEN PASS RAFFORZATO**, ad esclusione sempre delle attività essenziali.

VERIFICA GREEN PASS

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l'applicazione "VerificaC19", scaricata su un dispositivo mobile. **Per il controllo del green pass base, l'App deve essere impostata su "VERIFICA BASE"**

In caso di dubbi, è possibile richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Si ricorda inoltre che è **consentito delegare la verifica del Green Pass a soggetti terzi, incaricandoli con atto formale** recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (vedi fac-simile allegato)

ATTENZIONE: Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che *"I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali"*.

Evidenziamo però che, **in caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria** prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** individuate e applicate con i provvedimenti adottati è **punito con la sanzione amministrativa** del pagamento di una **somma da euro 400 a euro 1.000** fino all'applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**.

SOGGETTI ESENTI GREEN PASS

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 bis del decreto-legge n. 52 del 2021, **coloro che sono esentati dalla vaccinazione, oltre i minori di 12 anni, possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass.**

Tali soggetti **dovranno esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici**

di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Il Ministero della salute, con circolare del 25 gennaio 2022, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, sino al 28 febbraio 2022.

La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.